

Abstract. *Nel caso di rifiuto dell'investitore di dare le informazioni relative alla propria situazione finanziaria è comunque onere dell'intermediario finanziario fornire tutte le informazioni inerenti i rischi ed i pericoli connessi all'investimento finanziario. La semplice sottoscrizione nell'ordine di acquisto di caselle contenenti clausole attinenti sia l'elevato rischio di perdita economica e che alla inadeguatezza delle informazioni fornite dallo stesso investitore costituiscono mere "clausole di stile" e come tali non sono idonee a provare che l'intermediario finanziario abbia assolto i propri doveri informativi di cui agli artt. 28 e 29 reg. Consob. Nello specifico il Tribunale di Perugia rileva, inoltre, che l'acquisto di obbligazioni argentine, caratterizzato da un elevato rischio di insolvenza, appare essere indirizzato maggiormente ad un investitore altamente qualificato ed in grado, pertanto, di valutare il rischio del loro investimento. Per tale ordine di ragioni il Tribunale ha ritenuto, dunque, sussistente un grave inadempimento dell'intermediario finanziario, stante l'inosservanza degli obblighi informativi disposti dalla specifica normativa di settore disponendo, pertanto, la risoluzione del contratto di investimento.*

* * * * *

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Got, Dott.ssa L.I., ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

Nel procedimento civile n.l (...) /2010 promossa da F.C., nato a (...) il (...) ed ivi residente in via (...), T.C., nata a (...) il (...), residente in (...), via (...), A.F., residente in (...), via (...), elettivamente domiciliati in via (...), presso l'Avv. A.D.G., che li rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di citazione.

- Attori -

CONTRO

Banca F. SPA, con sede legale in (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. L.G. che la rappresenta disgiuntamente all'Avv. L.G. del foro di (...) come da delega.

Conclusioni di parte attrice:

- dichiarare la nullità e/o annullamento e/o risoluzione del contratto quadro e dell'ordine di acquisto di bonds argentini del 14 maggio 2001, e comunque la responsabilità della banca per violazione dell'art. 30 Tuf poiché assente l'indicazione del diritto di recesso pur essendo stati l'ordine ed il contratto quadro firmati al di fuori dei locali commerciali.

- Dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto aventi ad oggetto i titoli con codice Argentino 8,5% 04 EUR perché impartito senza la stipula di un valido contratto quadro e/o per gli stessi motivi, dichiarare la responsabilità della banca e condannare la stessa alla restituzione delle somme investite.
- Dichiarare l'invalidità e/o inefficacia dell'ordine di acquisto dei bonds argentini poiché lo stesso è stato firmato dal solo sig. F. e non da tutti i contestatari del prestampato denominato "Apertura conto corrente deposito titoli ed intermediazione in valori mobiliari".
- Dichiarare la nullità e/o annullamento e/o risoluzione del contratto quadro e dell'ordine di acquisto di bonds argentini del 14 maggio 2001, poiché la banca non ha rispettato le forme previste per gli ordini fuori mercato di cui all'art. 8 reg. Consob n. 11768 del 1998.
- Dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e o extracontrattuale della Banca F. spa per non avere rispettato le forme previste per gli ordini fuori mercato di cui all'art. 8 reg. Consob n. 11768 del 1998.
- dichiarare l'invalidità del contratto quadro e dell'ordine di acquisto dei bonds per violazione da parte della banca degli artt. 21 TUF 60, 56 26 27 28 e 29 reg. Consob e di tutte le circolari Consob ed in particolare per non avere consegnato preventivamente il documento sui rischi generali per gli investimenti per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazione in conflitto di interessi e per non essersi la banca dotata di procedure interne idonee ad assicurare la efficiente ordinata e corretta prestazione dei servizi.
- dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della Banca F. spa per la violazione degli artt. 21 TUF 60, 56 26 27 28 e 29 reg. Consob e di tutte le circolari Consob ed in particolare per non avere consegnato preventivamente il documento sui rischi generali per gli investimenti e per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazioni in conflitto di interessi e per non essersi la banca dotata di procedure interne idonee ad assicurare la efficiente ordinata e corretta prestazione dei servizi.
- dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e o extracontrattuale della Banca F. spa per la violazione della normativa di settore e delle disposizioni del codice civile, in particolare, dell'art. 2049 c.c. per il mancato rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede.

In via subordinata:

- dichiarare la nullità e/o accertare l'annullamento e/o dichiarare la risoluzione *ex art* 1453 c.c. del contratto quadro e dell'ordine di investimento in bonds argentini effettuato dagli attori per violazione e grave inadempimento degli obblighi previsti dall'artt. 21, 23 TUF, artt. 60 56 26, 67 e

29 reg. Consob n. 11522 del 98 e delle norme contenute nel regolamento Consob n. 11768 del 98; comunicazione Consob 30396 del 21.04.00 e/o per errore nei singoli ordini;

- dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità dell'ordine di acquisto dei bonds argentini *ex* artt. 1394 e 1396 c.c.

- dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della banca *ex* artt. 1394 e 1396 c.c.

- dichiarare l'annullamento dei bonds *ex* art 127 c.c., 1428-1429 c.c. per vizio del consenso e per l'effetto in ogni caso condannare la Banca F. spa alla restituzione delle somme investite ed al risarcimento di tutti i danni:

- quindi alla restituzione della somma di € 26.000,00 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della sottoscrizione al pagamento.

- al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore compreso il maggior danno *ex* art. 1224, comma 2, c.c. e quantificare in forza del recente insegnamento della Cassazione (sentenza 194/08 Corte di Cass. S.U.) in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. e comunque entro i limiti dello scaglione corrispondente all'importo del contributo unificato versato.

- al versamento in favore dell'istante anche degli interessi anatocistici che si produrranno, sempre nel corso del giudizio, sulla somma degli interessi già maturati alla data della presente domanda giudiziale, fino al saldo effettivo sulla base di quanto statuito dall'art. 1283 c.c. tutto con vittoria di spese funzioni ed onorari.

Conclusioni parte convenuta: "In via principale, rigettare le domande tutte proposte dagli attori nei confronti di Banca F. spa poiché inammissibili e/o improponibili e/o prescritte.

In via subordinata: rigettare le domande tutte proposte dagli attori nei confronti di Banca F. spa perché i contratti quadro e di acquisto delle obbligazioni per cui è causa sono ritenersi convalidati, ratificati o comunque oggetto di rinuncia alla avvalersi della risoluzione.

In via ulteriormente subordinata rigettare le domande tutte proposte dagli attori nei confronti di Banca F. spa poiché infondate tanto in fatto, quanto in diritto. In via ulteriormente subordinata - riconvenzionale nell'ipotesi denegata e non creduta ... Omissis - a) Condannare gli attori anche previa compensazione con l'importo della denegata condanna, alla restituzione in favore di Banca F. spa di tutti i titoli ed obbligazioni per cui è causa e/o i nuovi titoli ricevuti a seguito della adesione dell'OPS e/ o del valore dei medesimi del ricavato della eventuale cessione anche parziale

a soggetti terzi. b) ridurre e/ o escludere la condanna emessa nei confronti della Banca F. spa; I) *ex art. 1227, comma 1 e 2, c.c. previo accertamento del concorso di colpa degli attori II) previa compensazione come sopra precisato con la somma di € 1.932,21 percepita da parte degli attori in data 2-3 luglio 2001 a titolo di interessi rinvenienti dalle obbligazioni per cui è causa ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. 5) in via istruttoria, accogliere le richieste proposte dalla Banca F. spa come indicate nel p. 9 da intendersi qui integralmente trascritte. Con vittoria di spese funzioni ed onorari”.*

Motivi della decisione

Svolgimento del giudizio

Con atto di citazione ritualmente notificato, C.F., T.C. ed A.F. hanno tratto in giudizio la Banca F. spa al fine di ottenere la restituzione della somma di € 26.000,00 oltre al maggior danno derivante dall'acquisto dei bonds argentini. Si costituiva in giudizio l'istituto bancario, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, nel merito la reiezione delle domande attoree; in via riconvenzionale, la restituzione dei titoli ed obbligazioni, la riduzione della condanna ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. previa compensazione della somma di € 1.932,21, percepita a titolo di interessi dagli attori.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del (...), le parti concludevano e la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

Diritto

Orbene, va in primo luogo rigettata l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione, non essendo maturato il termine massimo di legge, in considerazione del fatto che esso decorre dalla effettiva e definitiva certezza del subito danno da parte dell'attore.

Nel caso di specie, solo dopo un lungo periodo dalla sottoscrizione dell'ordine di acquisto dei bonds argentini, il contraente-attore ha avuto certezza che l'operazione economica non avrebbe prodotto i frutti prospettati.

Per tale ragione l'eccezione di intervenuta prescrizione non può trovare accoglimento.

Le domande avanzate da parte attrice vanno accolte nei limiti di cui appresso.

Risulta pacifico poiché incontestato che in data 17.06.1997 tra gli attori e la banca veniva stipulato un contratto denominato "Apertura di conto corrente deposito titoli ed intermediazioni mobiliari". Dal contratto versato in atti si evince che gli attori, dichiaravano, barrando l'apposita casella predisposta, di non rilasciare informazioni circa la propria situazione finanziaria, conferendo nel contempo incarico alla banca di raccogliere i vari ordini di acquisto e di vendita dei vari valori mobiliari.

Nell'ambito di tale contratto-quadro il F. sottoscriveva in data 15 maggio 2001 l'ordine di acquisto di bonds argentini per un valore nominale di € 26.000,00 con tasso di interesse 8,50 % come risulta dalla documentazione versata in atti.

Non vi è dubbio che le obbligazioni argentine siano state da sempre classificate dagli operatori del settore, nella categoria speculativa, quindi adatte ad investitori altamente qualificati, in grado di sostenere e valutare rischi speciali.

Era, pertanto, onere della banca osservare con rigore la normativa di settore, dimostrando di avere fornito tutte le necessarie informazioni circa i pericoli connessi al tipo di investimento finanziario, tenuto conto del profilo dell'investitore.

Sotto tale aspetto va rilevato che per giurisprudenza costante, in caso di rifiuto dell'investitore di fornire informazioni in ordine al suo profilo di rischio, l'intermediario deve agire con assoluta cautela, tenendo conto dell'età, della professione e della pregressa operatività del cliente. Si osserva, in particolare, che ai sensi degli artt. 28 e 29 reg. Consob l'intermediario finanziario deve garantire una effettiva conoscenza del prodotto venduto, misurato e rapportato al profilo di investimento del cliente, verificando che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, con riferimento ai rischi ed ai costi ed alla adeguatezza dello stesso in relazione alla situazione patrimoniale.

In concreto, dunque, la banca avrebbe dovuto rendere noto al cliente, investitore non professionale, la grave condizione economica della Repubblica argentina ed il progressivo andamento negativo delle obbligazioni, sollecitandone anche nel corso del rapporto il disinvestimento dei titoli.

All'epoca in cui il F. ebbe a sottoscrivere l'ordine di acquisto (maggio 2001) le obbligazioni argentine si presentavano già ad elevato rischio insolvenza, come risultava dai rating delle principali agenzie internazionali.

Da qui l'irrilevanza delle prove orali articolate, vertenti su circostanze diverse ed incoferenti ai fini del decidere.

Da un esame della documentazione prodotta in calce all'ordine di acquisto risultano barrate e sottoscritte due caselle contenenti le seguenti clausole: "una operazione che comporta un elevato rischio di perdita", "una operazione non adeguata alle indicazioni da lei forniteci, sulla sua esperienza in materia di investimenti sugli obiettivi di investimento da lei perseguiti, nonché sulla sua propensione a rischio".

È evidente che trattasi di mere clausole di stile che nulla dicono in ordine alla illustrazione del prodotto, alla indicazione del rating ed alle ragioni specifiche circa l'inadeguatezza dell'investimento medesimo e, che, pertanto, non provano che l'intermediario abbia assolto all'obbligo di informazione su di lui gravante con riferimento alla peculiare operazione. In tale contesto non ritiene questo giudice ricorrano i presupposti per accogliere le domande di nullità e/o annullamento del contratto.

Dalla condotta omissiva posta in essere da parte convenuta consegue, invece, una responsabilità contrattuale che comporta la risoluzione dell'ordine di acquisto e la condanna della banca alla restituzione della somma investita di € 26.000,00.

Quanto alla domanda di compensazione avanzata da parte convenuta in ordine alla somma di € 1.931,21, a titolo di interessi, si osserva che parte attrice non ha contestato di averla ricevuta, ma si è limitata ad affermare che questa debba ad essa rimanere assegnata, quale importo ricevuto in buona fede.

Tale tesi non è condivisibile, in quanto la stessa è frutto della operazione per cui è causa, dalla quale consegue una pronuncia di restituzione della cifra investita .

La domanda di compensazione va accolta nei limiti dell'importo di € 1.931,21.

Ne deriva, pertanto, che dall'importo di € 26.000,00, va detratta la cifra di € 1.931,21, con conseguente condanna della Banca alla restituzione di € 24.068,79, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Va rigettata la domanda di risarcimento del maggior danno, non avendo la stessa fornito prova alcuna in ordine alla sua sussistenza ed alla sua entità.

Va respinta anche la domanda di versamento in favore degli attori degli interessi anatocistici.

Va disposta la restituzione da parte degli attori dei titoli per cui è causa.

L'accoglimento parziale delle domande attoree giustifica la compensazione della spese in misura di 1/3 con obbligo della banca di rifondere agli attori il residuo ammontare come da dispositivo.

PQM

Definitivamente pronunciando,

- Dichiara il grave inadempimento della Banca F. spa e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di investimento concluso in data 15.05.2001.
- Condanna parte convenuta al pagamento in restituzione della somma di € 24.068,79, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
- Rigetta le ulteriori domande avanzate da parte attrice e quelle svolte in via riconvenzionali da parte convenuta.
- Ordina agli attori la restituzione dei titoli del predetto ordine di acquisto.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, già decurtate di un 1/3, in € 2.732,00 di cui € 232,00 per spese vive ed € 2.500,00 per compenso professionali, oltre accessori di legge.

Perugia li 28 maggio 2015

Il Giudice